

**REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI DI**

**GARANZIA FIDI**

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 164 del 3 dicembre 2008

## **Art. 1 - SCOPO DELL'INIZIATIVA**

a) La Provincia di Cremona - al fine di favorire l'accesso al credito delle aziende cremonesi operanti nei diversi settori economici - interviene con un contributo finanziario a sostegno dell'attività degli organismi di garanzia fidi.

b) Il contributo erogato può essere destinato – a scelta del beneficiario - al fondo rischi costituito presso l'organismo di garanzia o all'abbattimento del tasso d'interesse relativo all'operazione garantita.

## **Art. 2 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO**

Destinatari del contributo provinciale sono gli organismi di garanzia fidi operanti in provincia di Cremona alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Il contributo è commisurato all'attività svolta e, in particolare, al rischio in essere, alle perdite di esercizio e al numero di operazioni garantite.

## **Art. 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO**

Lo stanziamento viene ripartito sulla base dei seguenti criteri:

- Il 50% dello stanziamento viene ripartito in proporzione al rischio in essere al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta;

- Il 30% dello stanziamento in proporzione al numero delle operazioni garantite;
- il restante 20% in proporzione alle perdite d'esercizio addebitate al fondo rischi nello stesso anno.

I dati devono riferirsi ad operazioni relative ad aziende della provincia di Cremona.

Il contributo assegnato a ciascuno organismo non può, in ogni caso, superare un quarto dello specifico stanziamento del bilancio provinciale.

#### **Art. 4 – DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Ai sensi di quanto disposto dal precedente art 1, lettera b), il richiedente dovrà specificare nella richiesta di cui al successivo art. 5 se intende destinare il contributo – determinato secondo i parametri di cui art. 3 - al fondo rischi oppure utilizzare lo stesso contributo per l'abbattimento del tasso di interesse delle operazioni garantite a favore di aziende cremonesi.

#### **Art. 5 – CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE DELLE OPERAZIONI GARANTITE**

Il contributo destinato all'abbattimento del tasso di interesse non può superare l'importo massimo - per ciascuna operazione - di euro 4.000 e viene erogato in un'unica soluzione nell'ambito del contributo complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 3.

Nel caso che il contributo assegnato non venga esaurito per la finalità di cui al presente articolo, la somma residua potrà - su richiesta del beneficiario - essere destinata al fondo di garanzia.

L'organismo di garanzia fidi che avrà optato per l'utilizzo del contributo ai fini dell'abbattimento del tasso di interesse provvederà a trasmettere alla Provincia – Settore 2 Attività produttive, Lavoro, Formazione professionale e Istruzione - tutta la documentazione necessaria nonché i calcoli relativi all'operazione.

## **Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**

a) I richiedenti devono inoltrare apposita domanda - in carta legale - unitamente ad una breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla richiesta, specificando, fra l'altro,

- l'ammontare del fondo rischi al 31 dicembre;
- l'ammontare delle perdite addebitate al fondo rischi per l'anno di riferimento;
- l'ammontare del rischio in essere al 31 dicembre;
- il numero delle operazioni garantite nel corso dell'anno;
- la scelta di destinazione del contributo di cui al precedente art. 4.

b) Le richieste di contributo devono essere sottoscritte dal Presidente dell'organismo richiedente e dai revisori dei conti, ove presenti, i quali attestano, sotto la loro responsabilità, la veridicità di quanto dichiarato.

c) Alle domande deve essere allegata copia del bilancio.

d) Dovranno essere altresì allegati l'atto costitutivo e lo statuto qualora siano intervenute variazioni rispetto ai documenti già depositati in Provincia o in caso di organismo di nuova costituzione.

e) La Provincia si riserva, comunque, di chiedere qualsiasi altra documentazione che si renda necessaria per la definizione della richiesta.

#### **Art. 7 - PUBBLICAZIONE**

a) Il presente Regolamento viene portato annualmente a conoscenza degli organismi interessati mediante pubblicazione con apposito avviso all'Albo Pretorio della Provincia.

b) Contestualmente sarà altresì resa nota la consistenza del relativo stanziamento di bilancio e il termine di presentazione delle richieste.